



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 122 DEL 25/07/2019

OGGETTO: AMMINISTRATORI COMUNALI. RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE. MANDATO 2019-2024.

L'anno **2019**, addì **25** del mese di **luglio** alle ore **17:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **ALESSANDRO DONATI**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
DONATI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
NARDI STEFANO	ASSESSORE	Presente
ERRICO SEVERINA VINCENZA	ASSESSORE	Presente
BIANCHI CRISTIANO	ASSESSORE	Assente
CORTECCI SERENA	ASSESSORE	Presente
PINGARO GRAZIA	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **ANGELO CAPALBO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - Servizi istituzionali, programmazione e controlli
Anno: 2019
Numero: 890

OGGETTO

AMMINISTRATORI COMUNALI. RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE. MANDATO 2019-2024.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 25 giugno 2019, con il quale sono stati nominati componenti la Giunta comunale i Signori:

- Stefano Nardi nato a Siena (SI) il 09.07.1991;
- Severina Vincenza Errico nata a Monthey (CH) il 07.02.1965;
- Cristiano Bianchi nato a Siena (SI) il 06.07.1977;
- Serena Cortecci nata a Pitigliano (GR) il 27.10.1959;
- Grazia Pingaro nata a Battipaglia (SA) il 09.05.1971;

VISTO l'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale, ai fini della determinazione della indennità di funzione per il sindaco, il presidente del consiglio comunale e gli assessori comunali, occorre fare riferimento al Decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, già emanato in esecuzione dell'art. 23, comma 9 della legge 3 agosto 1999, n. 265 - successivamente abrogato dall'art. 274 del 18 agosto 2000, n. 267-;

CONSTATATO che l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

ATTESO che agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;

VISTO l'art. 2 del D.M. 119/2000 che consente di apportare maggiorazioni all'indennità di funzione, in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

VISTO l'art. 4 del D.M. 119/2000 che prevede l'articolazione dell'indennità di funzione del presidente del consiglio, del vicesindaco e degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco;

ATTESO che è prevista l'integrazione dell'indennità del sindaco, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

RILEVATO che l'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)", ha previsto la riduzione del 10% delle indennità e del gettone di presenza con decorrenza dall'anno 2006;

CONSTATATO che, a norma del comma 63, art. 1, legge 266/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e solo per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO l'art. 5, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, ai sensi dell'art. 82, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, gli importi delle indennità già determinate, con il citato d.m. 119/2000, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province;

CONSTATATO che le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 hanno ritenuto che *«all'attualità l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato D.L. 112 del 2008, cioè l'importo rideterminato in riduzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del medesimo anno che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. ...»*;

ATTESO che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna (delibera n. 22 del 9 febbraio 2010) e della Lombardia (delibera n. 148 del 14 aprile 2010) confermavano che la disposizione dell'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005, in relazione al successivo comma 63, aveva esaurito i suoi effetti e non era più operante;

CONSTATATO, altresì che in merito ai provvedimenti da adottare alla conclusione del triennio di riduzioni, così si è espresso il T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, con sentenza del 19 maggio 2011, n. 4388: *«con lo spirare del termine del 31 dicembre 2008, venuto meno l'obbligo ex-lege di operare la riduzione del 10% sugli emolumenti spettanti, occorre ripristinare detti compensi ai livelli anteriori a quelli rinvenienti dall'applicazione della legge n. 266 del 2005 che ha esaurito la sua efficacia. Allo spirare di detto termine, caduto l'obbligo di riduzione previsto da una disposizione di carattere eccezionale e temporanea, l'ammontare dei compensi si attesta automaticamente sui livelli anteriori»*;

RILEVATO che, d'altronde anche lo stesso legislatore non ha ritenuto più vigente la riduzione degli emolumenti degli amministratori locali disposta dalla legge n. 266/2005, traendone motivo nei provvedimenti adottati con l'art. 5, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, che ha ripristinato le indennità già previste con d.m. 119/2000, disponendo la diminuzione, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale in misura dal 3 al 10 per cento, differenziata a seconda della consistenza demografica dell'ente;

CONSTATATO che se il legislatore avesse ritenuto vigente la riduzione del 10%, avrebbe con il D.L. n. 78/2010 disposto l'elevazione rispettivamente al 13, 17 e 20% delle riduzioni degli importi della tabella regolata dall'art. 82, comma 8, del testo unico;

CONSIDERATO che è stata ordunque disposta la riduzione del 3, 7 e 10 % delle misure originarie;

ATTESO che la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 marzo 2011, n. 799/2011, in sede di parere, sullo schema di decreto ministeriale, ha confermato che la tabella del decreto, con le sole riduzioni disposte dal D.L. n. 78/2010, sostituisce la tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ed ha precisato, che nessuna osservazione o richiamo è stato effettuato in merito alla temporanea riduzione disposta dalla legge n. 266/2005, che anche il Consiglio di Stato evidentemente non ritiene in vigore;

ATTESO che non ricorrono tutte le tre condizioni previste dall'art. 2 del d.m. 119/2000 per apportare maggiorazioni all'indennità di funzione, in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

ATTESO che al vicesindaco è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco e che agli assessori è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco;

ATTESO che al presidente del consiglio è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori;

DATO ATTO che a seguito delle citate norme le indennità spettanti agli amministratori risultano le seguenti:

CARICA	INDENNITÀ		
	DM 119/2000 IN EURO	RIDUZIONE PERCENTUALE L. 122/2010	IMPORTO L. 122/2010 IN EURO
SINDACO	3.098,74	7%	3.049,94
SINDACO DIPENDENTE	1.549,37	7%	1.524,97
VICE SINDACO	1.704,31	7%	1.677,47
VICE SINDACO DIPENDENTE	852,15	7%	838,73

ASSESSORE	1.394,45	7%	1.372,47
ASSESSORE DIPENDENTE	697,22	7%	686,37
PRESIDENTE CONSIGLIO	1.394,45	7%	1.372,47
PRESIDENTE CONSIGLIO DIP	697,22	7%	686,37

VISTI i curricula degli amministratori eletti agli atti di questo ente;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole del Segretario generale, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dei Servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime, resa nei modi di legge,

DELIBERA

di stabilire che le indennità di funzione da corrispondere al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio comunale vengono così determinate,

CARICA	INDENNITÀ
SINDACO	3.049,94
SINDACO DIPENDENTE	1.524,97
VICE SINDACO	1.677,47
VICE SINDACO DIPENDENTE	838,73
ASSESSORE	1.372,47
ASSESSORE DIPENDENTE	686,37
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	1.372,47
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE DIP	686,37

di dare atto che le indennità come sopra riportate, rispetto agli importi previsti dal D.M. n. 119/2000, risultava ridotte del 7% per effetto della Legge 122/2010;

di determinare, in conseguenza di quanto sopra, le indennità per il sindaco, gli assessori ed il presidente del consiglio comunale a decorrere dalla data di efficacia delle rispettive cariche, nel modo seguente:

Carica	Decorrenza	Indennità
<i>Alessandro DONATI</i> , SINDACO (professore universitario- dipendente non in aspettativa)	11 giugno 2019	€ 1.524,97

<i>Stefano NARDI</i> , VICE SINDACO (dipendente non in aspettativa)	25 giugno 2019	€ 838,73
<i>Severina Vincenza ERRICO</i> , ASSESSORE (dipendente non in aspettativa)	25 giugno 2019	€ 686,37
<i>Cristiano BIANCHI</i> , ASSESSORE (libero professionista)	25 giugno 2019	€ 1.372,47
<i>Serena CORTECCI</i> , ASSESSORE (docente - dipendente non in aspettativa)	25 giugno 2019	€ 686,37
<i>Grazia PINGARO</i> , ASSESSORE (imprenditrice)	25 giugno 2019	€ 1.372,47
<i>Enrico GALARDI</i> , PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE (studente)	15 luglio 2019	€ 1.372,47

Con votazione separata ed all'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del d.lgs. n. 267/2000. -

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. ALESSANDRO DONATI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANGELO CAPALBO



Comune di Colle di Val d'Elsa
(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 890/2019

OGGETTO:AMMINISTRATORI COMUNALI. RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE.
MANDATO 2019-2024.

Il Dirigente del Settore Servizi istituzionali, programmazione e controlli esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica**.

Colle di Val d'Elsa, 23/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CAPALBO ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL
D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 890/2019**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, art. 187 comma 7 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Prenotazione impegno 1195/2019	10/1		AMMINISTRATORI COMUNALI. RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE. MANDATO 2019-2024. PERIODO 12.06.2019 - 31.12.2019	- XXXXX	€ 51.835,41

Colle di Val d'Elsa, 25/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 25/07/2019
N. 122 DEL 25/07/2019

OGGETTO: AMMINISTRATORI COMUNALI. RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE.
MANDATO 2019-2024.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 14/08/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GAMBERUCCI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)